



**Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
CAPITOLATO SPECIALE/PRESTAZIONALE**

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, C.2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LA
FUNZIONE DI DPO-RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI**

CIG N. ZE2354BE79

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio biennale di prestazione dei servizi inerenti la funzione di DPO – Responsabile della Protezione Dati per l’Azienda DSU Toscana (di seguito denominata “Committente” o “Azienda”).

Articolo 2 –Importo dell’appalto

L’importo dell’appalto è quello risultante dall’offerta economica dell’Aggiudicatario.

L’importo complessivo stimato posto a base di gara, per la durata biennale, ammonta ad Euro 19.000,00 (euro diciannovemila/00) IVA esclusa.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente il servizio di cui trattasi.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari.

Articolo 3 –Durata dell’appalto

L’appalto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione o altra data stabilita dall’Azienda.

Articolo 4 –Requisiti professionali richiesti

In merito ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, l’Azienda si conforma a quanto previsto dal paragrafo 5 del “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” di cui al Provvedimento del Garante della Privacy n. 186 del 29 aprile 2021.

Il responsabile della protezione dei dati personali deve possedere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.

Deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell’adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare.

Ai sensi delle Linee Guida sul Responsabile della Protezione dati, il DPO – se individuato all’esterno dell’Azienda – può essere anche una persona giuridica.

In questo caso lo stesso dovrà individuare una persona fisica quale referente, allegando a tal fine idonea documentazione comprovante:

- ✓ il possesso dei requisiti di cui all’art. 37 par. 5 del Regolamento UE 2016/679;
- ✓ l’assicurazione che tale persona fisica non abbia già un numero di incarichi che ne rendano difficoltoso l’adempimento (il soggetto giuridico avrà cura di indicare il numero di incarichi analoghi attivi per la persona fisica referente);
- ✓ il tipo di rapporto contrattuale intrattenuto.

E’ obbligo della persona giuridica comunicare qualsiasi variazione, intervenuta in sede di esecuzione, riguardante il referente persona fisica previamente individuato, al fine di consentire al Titolare del

trattamento di verificare che il DPO garantisca il mantenimento, nel tempo, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 5 – Compiti del DPO – Responsabile della Protezione Dati

Le attività/compiti richiesti al DPO sono i seguenti:

- a) Attività di assessment iniziale: analisi dell'assetto complessivo dell'Azienda e verifica della completezza e conformità agli adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati; elaborazione della mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio. Per tale attività il concorrente dovrà garantire un minimo di cinque giornate on site e la consegna del report entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione dell'avvio del servizio, con le modalità concordate con il Responsabile Unico del Procedimento;
- b) Elaborazione, ove necessario, della valutazione d'impatto (DPIA) per i trattamenti di dati effettuati;
- c) Assistenza nella predisposizione e nell'adeguamento di linee guida, disposizioni operative, modulistica, informative e policy applicative in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- d) Gestione della procedura e del registro dei data-breach;
- e) Attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare del trattamento dati (relativamente alle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento) nonché dei dipendenti dell'Azienda che eseguono il trattamento;
- f) Cooperazione con l'Autorità di controllo e funzione di punto di contatto per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento UE 2016/679;
- g) Supporto all'eventuale attività ispettiva disposta dall'Autorità di controllo;
- h) Risposta a richiesta di pareri in tema di tutela dei dati personali, inviati dal Titolare del Trattamento, entro 7 giorni lavorativi dalla data della richiesta trasmessa tramite protocollo aziendale (o termine migliorativo previsto nell'offerta tecnica);
- i) Aggiornamento continuo del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare, con verifica continua della conformità degli stessi;
- j) Elaborazione di una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di protezione dei dati;
- k) Supporto all'Information & Communication Technology (ICT) per le problematiche relative alla sicurezza dei dati;
- l) Disponibilità a partecipare (anche in videoconferenza) ad eventuali incontri istituzionali ove venga richiesta la presenza del DPO aziendale (non oltre 1 incontro a semestre);
- m) Formazione del personale dipendente in tema di trattamento dei dati personali e sicurezza informatica (da erogarsi anche in videoconferenza): nr 1 evento all'anno (suddiviso, stante il numero elevato di dipendenti interessati pari a circa 350 unità, in almeno quattro sessioni).

Articolo 6 – Attività richieste al DPO – Responsabile della Protezione Dati

Il DPO, per l'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza.

Il DPO si impegna a garantire la raggiungibilità così come indicato nell'articolo 2.3 delle indicazioni del Garante sul ruolo del DPO stesso.

Articolo 7– Team di supporto dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Il DPO sarà affiancato da un team dell'Azienda appositamente individuato. Al team potranno partecipare tutte le altre risorse che saranno ritenute necessarie nel corso del periodo contrattuale.

Gli incontri potranno avvenire anche attraverso sessioni in videoconferenza a meno che non sia esplicitamente richiesta la presenza presso una delle sedi amministrative dell'Azienda di Firenze, Pisa o Siena.

Articolo 8 – Verifica di conformità della la prestazione

La verifica di conformità delle prestazioni oggetto del presente Capitolato si realizza attraverso:

- verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- verifica di conformità definitiva.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione/RUP o tramite suo assistente direttamente incaricato; tale attività è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e del presente Capitolato.

Qualora venissero constatate delle irregolarità la Stazione Appaltante ne darà comunicazione all'Aggiudicatario il quale entro 10=(dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà procedere all'espletamento delle attività non eseguite, o eseguite in maniera non soddisfacente, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del contratto di Appalto.

Articolo 9– Obblighi e responsabilità

L'Azienda si impegna a non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, si garantisce che il DPO eserciterà le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

Articolo 10 - Deposito cauzionale

Al momento della stipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva, in una delle forme previste dalla legge, nella misura stabilita dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno della Ditta aggiudicataria.

Articolo 11 – Subappalto

In considerazione della specificità del contenuto della prestazione che si caratterizza per la rilevanza della componente fiduciaria che deve connaturare il rapporto contrattuale tra le parti, è fatto divieto di ricorso al subappalto.

Articolo 12 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare all'Operatore economico l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 13 - Recesso della Stazione Appaltante

L'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Articolo 14 – Penalità

Per le penalità da applicare a seguito di inadempimenti a carico dell'Aggiudicatario si rimanda all'articolo 13 dello schema di contratto.

Articolo 15 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del D.U.V.R.I. Le imprese aggiudicatarie sono tenute al pieno rispetto della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Preliminarmente all'aggiudicazione definitiva il Committente procederà con le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. 38/2007.

Articolo 16 - Modifica del contratto

Secondo quanto previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 17- Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Articolo 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 19 – Responsabile unico del procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Aleksy Commisso, Coordinatore del Servizio Applicativi e Amministrazione Digitale dell'Azienda.